

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-173 del 18/01/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies, Società Agricola Piccolo Fondo a r.l. con sede legale in Via Fondo n. 16 in Comune di Concamarise (VR) ed installazione ubicata in Comune di Modigliana in Via Delle Ovie n. 5 - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-187 del 18/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies, Società Agricola Piccolo Fondo a r.l. con sede legale in Via Fondo n. 16 in Comune di Concamarise (VR) ed installazione ubicata in Comune di Modigliana in Via Delle Ovie n. 5 - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

La Dirigente

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "*Nota AIA n. 2/2021. Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)*";
- le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020);

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2262 del 13/05/2019 è stata rilasciata l'Auto-
rizzazione Integrata Ambientale al Sig. Elvo Ricci in qualità di Amministratore Unico della Società Agricola Piccolo Fondo a r.l. con sede legale in Via Fondo n. 16 del Comune di Concamarise (VR) e Gestore dell'installazione sita in Via delle Ovie n. 5 del Comune di Modigliana (FC), per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-265 del 20/01/2020 è stata approvata la modifica non sostanziale di AIA relativa alla proposta un nuovo cronoprogramma per la realizzazione degli interventi di bonifica delle coperture presenti nell'installazione contenenti cemento amianto, alla modifica della prescrizione n. 39 ed all'installazione di un sistema di disinfezione dei mezzi all'ingresso dell'insediamento; in tale provvedimento nello specifico:

- è stato sostituito integralmente il § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO**;
- sono stati sostituiti i contenuti della **BAT 7 - EMISSIONE DELLE ACQUE REFLUE**;

- è stata sostituita la prescrizione n. 39 al § **D2.5 Scarichi e Prelievo Idrico** come segue:

(acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria)

39. Sulla base di quanto previsto dal Decreto n. 9 del 25/01/10 in merito alla obbligatorietà di lavaggi con acqua in caso di emergenza sanitaria, si ritiene che la ditta debba provvedere alla realizzazione di contenitori atti a raccogliere le suddette acque reflue. Pertanto, entro 1 mese, la ditta dovrà fornire ad Arpaè una Relazione Tecnica con indicati la tipologia dei contenitori da realizzare e le relative capacità di stoccaggio. In seguito a valutazione della Relazione Tecnica (i cui esiti verranno comunicati al Gestore) la ditta dovrà provvedere entro Maggio 2020 alla realizzazione dei manufatti necessari per poter assolvere agli obblighi in caso di emergenza sanitaria.

Dato atto che nella DET-AMB-2020-265 del 20/01/2020 è stata approvata la modifica non sostanziale di AIA relativa all'installazione di un sistema di disinfezione automezzi all'ingresso dell'allevamento, ma che per errore non sono stati inseriti l'aggiornamento della planimetria e le prescrizioni relative a tale sistema;

Valutata pertanto la necessità di correggere tale errore:

- modificando il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**, come segue:

A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Tavola 3A - 3B - 3D - 3E del 04/12/2019.

~~planimetria 3A - emissioni del Novembre 2018;~~

~~planimetria 3B - scarichi del Novembre 2018;~~

[omissis]

~~planimetria 3D - depositi e rifiuti del Novembre 2018;~~

~~planimetria 3E - impianto del Novembre 2018.~~

- inserendo al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** le prescrizioni n. 40 e n. 40 bis riferite alle acque di disinfezione degli automezzi, come segue:

(acque di disinfezione degli automezzi)

40. La piazzola di disinfezione degli automezzi deve essere provvista di un sistema a saracinesca o analogo dispositivo automatico volto a consentire l'ingresso delle acque contaminate nella cisterna di stoccaggio, in assenza di precipitazioni atmosferiche. Tale dispositivo dovrà essere automatico, qualora lo sia anche il sistema di disinfezione.

40 bis. All'occorrenza la ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola dopo l'attivazione della disinfezione dei mezzi con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all'utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa. Dovranno essere conservati i formulari dell'avvenuto smaltimento.

Dato atto che in data 09/11/2021 con comunicazione art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Società Agricola Piccolo Fondo a r.l. ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita al protocollo di questa Agenzia con n. PG/2021/172481 del 09/11/2021) relativa alla richiesta di proroga fino a settembre 2022 della bonifica delle coperture in cemento amianto (con riferimento agli edifici C6 e C7);

Dato atto che per la modifica di AIA richiesta dalla Società Agricola Piccolo Fondo a r.l. si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'Allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n. 4, ovvero il progetto di modifica non necessitava di essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità (Screening) in quanto non vi sono nuovi punti di emissione in atmosfera e non vi è incremento della capacità produttiva, pertanto non si ritengono possibili effetti significativi e negativi per l'ambiente;

Vista la documentazione presentata dalla Società Agricola Piccolo Fondo a r.l. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA e l'attestazione di versamento, tramite bollettino pagoPA, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il SAC di Forlì-Cesena di Arpaè con nota prot. n. PG/2021/175553 del 15/11/2021 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2021/186542 del 03/12/2021 è stata inviata alla Società Agricola Piccolo Fondo a r.l. una richiesta di integrazioni in cui venivano esplicitate le seguenti richieste:

1. la dimostrazione dell'impossibilità a reperire i materiali per effettuare i lavori richiesti (ad esempio dichiarazione di magazzini di materiali edili);
2. le dichiarazioni di impossibilità di effettuare i lavori da parte delle imprese edili interpellate per eseguire gli interventi di sostituzione dell'amianto;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2021/188210 del 07/12/2021 è stato chiesto all'Azienda USL della Romagna Servizio di Igiene pubblica competente se la richiesta della ditta fosse assentibile;

Dato atto che la Società Agricola Piccolo Fondo a r.l. in data 16/12/2021 ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA le integrazioni richieste, acquisite al prot. n. PG/2021/193223 del 16/12/2021, da cui si evince l'indisponibilità da parte delle ditte contattate all'esecuzione dei lavori per la mancanza dei materiali e delle materie prime necessari; tali integrazioni sono state anticipate dalla ditta con pec acquisita al prot. n. PG/2021/191369 del 14/12/2021;

Dato atto che con nota prot. PG/2021/193410 del 16/12/2021 è stata data comunicazione agli Enti coinvolti nel procedimento dell'invio delle integrazioni da parte della Società Agricola Piccolo Fondo a r.l.;

Precisato che non sono pervenute osservazioni dagli enti;

Evidenziato che la documentazione tecnica presentata dal Proponente, formata dai seguenti documenti, è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica esplicativa della richiesta di modifica non sostanziale;
- copia pagamento oneri istruttori;
- relazione tecnica integrativa;
- dichiarazione DS Edil;
- dichiarazione F.Ili Giorgi S.r.l.;

Considerato che alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2262 del 13/05/2019 da tale data sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpaè, con il presente provvedimento si ap-

prova l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, come descritto accuratamente nei successivi capoversi, senza che ciò determini l'introduzione di nuove prescrizioni che possano rendere più complessa o onerosa la gestione dell'installazione da parte del Gestore;

Specificato che si ritiene necessario evidenziare con la dicitura (**modifica gennaio 2020**) nella modifica dell'Allegato 1 anche quanto variato dalla modifica non sostanziale di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-265 del 20/01/2020;

Specificato che dalla valutazione delle coperture riferita all'anno 2021 inviata dalla ditta in data 29/10/2021 ed acquisita al prot. n. PG/2021/168321 del 02/11/2021, risulta:

- realizzata la bonifica delle coperture Fienile n. 2 - C8, Capannone 5 - C5 e Capannone 3 - C3;
- permanere il giudizio "Scadente" per le coperture Capannone 6 - C6, Fienile n. 1 - C7 e Capannone 1 - C1 (con la copertura C7 a maggior punteggio);
- peggiorato lo stato delle coperture C2 e C4, classificate discrete nel rilascio di AIA del 2019, ed ora incluse nella valutazione "Scadente";

Ritenuto di concedere la proroga richiesta dalla domanda di modifica non sostanziale di AIA sulla base delle seguenti considerazioni:

1. l'Azienda USL della Romagna Servizio di Igiene pubblica competente non si è pronunciata sull'assentibilità della richiesta di proroga fino a settembre 2022 della bonifica delle coperture in cemento amianto;
2. dalle dichiarazioni rilasciate dalle ditte contattate dalla Società Agricola Piccolo Fondo a r.l. per l'esecuzione dei lavori si evince una oggettiva difficoltà nel reperimento dei materiali necessari, situazione che rispecchia a livello generale la carenza di materie prime legata alla contingenza pandemica;

Specificato che nell'esecuzione dei lavori di bonifica occorre dare priorità alla copertura C7 (la più compromessa);

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente e viste le opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla stessa, **in relazione alla modifica non sostanziale relativa alla richiesta di proroga fino a settembre 2022 della bonifica delle coperture in cemento amianto** si accoglie la richiesta della ditta di modifica di AIA e pertanto si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2262 del 13/05/2019 come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

- 1 il § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** nella sezione **Amianto** viene aggiornato come segue:

Amianto

Il crono programma degli interventi di bonifica delle coperture in cemento-amianto è il seguente:

Edificio	Data Bonifica	Classificazione coperture
Fienile n. 2 - C8	30/05/2020	26 Pessimo Bonificato
Capannone 5 - C5	30/05/2020	12 Scadente Bonificato
Capannone 3 - C3	31/12/2020	12 Scadente Bonificato
Capannone 6 - C6	31/12/2021 31/12/2022	18 - Scadente
Fienile n. 1 - C7	31/12/2021 31/12/2022	19 - Scadente
Capannone 1 - C1	31/12/2022	12 - Scadente

Edificio	Data Bonifica	Classificazione coperture
Capannone 2 - C2	31/12/2022	12 - Scadente
Capannone 4 - C4	31/12/2022	11 - Scadente

~~Per le coperture C2 e C4, classificate discrete, l'azienda, pur non avendo obbligo di intervento di bonifica, valuterà se procedere alla bonifica entro il 31/12/2022. Nell'esecuzione dei lavori di bonifica occorre dare priorità alle coperture maggiormente compromesse a iniziare dalla copertura C7.~~

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. *Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)*" e viste le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020) ed evidenziato che l'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2262 del 13/05/2019 è stata formulata mediante lo strumento BAT-Tool nella versione che consente di **implementare** i dati del BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore e che i dati presenti nel riesame si possono considerare già aggiornati:

- **si modifica la prescrizione n. 21 (emissioni diffuse)** dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2262 del 13/05/2019 come di seguito specificato, con la precisazione che l'efficacia parte dal prossimo report:

(emissioni diffuse)

21. Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreto e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il **BAT-Tool integrato** o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

- **si integrano le parti che erano state ottenute tramite lo strumento BAT-Tool** dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2262 del 13/05/2019 come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):
 - 1 al § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** viene inserito in fondo il seguente capoverso: "Titolo da cessione totale: 23,88 kg N/m³.";
 - 2 viene inserito il § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** e le immagini relative al BAT-Tool ed all'azoto escreto riferiti allo scenario di maggior impatto ambientale (pollo da carne);

Per quanto in premessa motivato, in relazione all'opportunità di effettuare l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, si modificano i contenuti dell'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2262 del 13/05/2019 come segue (che nel testo assumono il colore rosso):

1. si aggiorna la prescrizione n. 7 togliendo la frase "Resta fermo che", come segue:

~~7. Resta fermo che,~~ Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore è tenuto ad informare **immediatamente (entro 8 ore)** Arpae di Forlì-Cesena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone Arpae.

2. si aggiornano le prescrizioni n. 8 e n. 9 come segue:

8. Il Gestore dovrà presentare ad Arpae, per l'approvazione, la proposta di monitoraggio delle acque sotterranee del suolo, nei casi disciplinati e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio VIP-SA della Regione Emilia-Romagna.

9. In caso di modifiche sostanziali, in applicazione dell'art. 4 del DM 95/2019 e richiamata la nota AIA n. 2/2019 del Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna, il Gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" o alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

3. si eliminano le prescrizioni n. 10, n. 11 e n. 12 in quanto obsolete;
4. si aggiorna la prescrizione n. 13 eliminando nell'ultimo periodo la frase "per almeno 5 anni" che viene sostituita da "secondo quanto stabilito dalle rispettive norme settoriali" come segue:

13. [omissis] I restanti documenti passibili di verifica in sede di ispezione programmata (formulari, DDT, fatture, documenti trasporto effluenti ecc) dovranno essere conservati presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo ~~per almeno 5 anni~~ secondo quanto stabilito dalle rispettive norme settoriali.

5. si aggiorna la prescrizione n. 17 togliendo la frase "nel caso di applicazione della BAT3", come segue:

17. Si dovrà continuare a redigere il bilancio dell'azoto aziendale annuale da allegare ai report ~~nel caso di applicazione della BAT3~~ (vedasi modello di calcolo dell'Università di Padova o altro sistema più accurato riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna).

6. si aggiorna la prescrizione n. 24 come segue:

24. Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verifichino problematiche legate alla diffusione di odori, ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AIA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte di Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto alla BAT 12. Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine ~~prescritto nel rilascio del provvedimento di autorizzazione del medesimo~~, fissato nel documento di presa d'atto/nulla osta dell'Autorità Competente.

7. si sostituisce la prescrizione n. 27 come segue:

~~**27.** Resta fermo che al fine di determinare il valore di PM10 emesse dall'impianto per il popolamento dell'inventario a supporto del Piano Regionale della qualità dell'aria, a carico di Arpae, si è individuato quale coefficiente da impiegare 0,02 kg/capo/anno, tratto dal Bref comunitario.~~

27. Dovrà essere effettuato il monitoraggio delle polveri emesse secondo quanto specificato nel PMeC.

8. si aggiorna la prescrizione n. 41 inserendo la seguente frase "Si dovranno in tal modo evitare accumuli di materiali organici sul terreno, al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilavamento e di evitare infestazioni di mosche", come segue:

41. Le aree in cemento in testa ai capannoni per il carico e scarico degli animali e quelle interessate dalla movimentazione dei reflui prodotti, che vengono dilavate durante gli eventi meteorici, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni giornata di utilizzo; anche le aree impermeabili sottostanti gli estrattori dovranno essere periodicamente spazzate. Si dovranno in tal modo evitare accumuli di materiali organici sul terreno, al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilava-

mento e di evitare infestazioni di mosche, il tutto al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento. In particolare le piazzole impermeabili soggette ad imbrattamenti dovranno presentarsi tali da permettere agevoli interventi di pulizia "a secco".

9. si aggiorna la prescrizione n. 42 inserendo dopo la parola "capannoni" la seguente frase "comprese le piazzole sotto i silos mangimi", come segue:

42. Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilizie adiacenti ai capannoni comprese le piazzole sotto i silos mangimi dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia. Dovrà essere sempre garantito un agevole accesso a tutte le aree aziendali.

10. si inserisce la prescrizione n. 42 bis come segue:

42 bis. Il titolo di azoto (kg/m^3) riportato nella Sezione C, prf. C 2.1.4 "Gestione degli effluenti", non deve essere inteso quale valore limite di emissione, ma potrà essere suscettibile a variazioni a seguito di modifiche della dieta o di altri fattori gestionali. Tali variazioni del titolo di azoto dovranno essere comunicate all'interno della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica e saranno oggetto di modifiche dell'AIA nei soli casi in cui non sia rispettato il limite del BAT-AEL e/o non si rimanga all'interno dell'intervallo del BAT-AE_pL.

11. si aggiorna la prescrizione n. 45 inserendo alla fine il periodo "le misure devono essere eseguite durante la stagione più calda allorché i ventilatori lavorano a massimo regime";

12. si aggiorna la prescrizione n. 46 come segue:

Resta fermo che i rifiuti prodotti dall'attività dell'installazione devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni del Deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nelle aree opportunamente identificate (Planimetria 3A - 3B - 3D - 3E).

~~46. I rifiuti prodotti dall'attività dell'installazione devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni del Deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb) nella aree opportunamente identificate (Planimetria 3B - 3D). I rifiuti liquidi devono essere depositati in contenitori a tenuta e, qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato. Quest'ultima condizione non ricorre per gli stoccaggi fuori terra delle acque di lavaggio destinate ad essere smaltite come rifiuto.~~

13. si inserisce al § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** la tabella relativa a **Emissioni di polveri (BAT 27)** ed il relativo capoverso, come segue:

Emissioni di polveri (BAT 27)

TIPOLOGIA DI ANIMALI	EMISSIONE DI POLVERI kg/anno complessivi (BAT 27)	MISURA (*) indicare il sistema di calcolo impiegato	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
			Gestore	Arpae		
Polli a terra			Annuale	Triennale (verifica documentale)	Report annuale	Annuale

Al fine di effettuare il monitoraggio previsto dalla BAT 27, in mancanza di metodi di quantificazione più precisi, si possono utilizzare i seguenti coefficienti espressi in kg/capo/anno: polli a terra 0,02.

14. il § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** viene modificato inserendo il termine “medio/medi” come segue:

Nel portale AIA l’Unità di prodotto è espressa in kg. Si chiede di esprimerla anche in capi medi e di riportare la sottostante tabella nella relazione.

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio	Reporting	Controllo Arpae
Consumo d’acqua su unità di prodotto	L/capo	Consumo acqua /numero capi medi prodotti/ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica per unità di prodotto	Wh/capo	Energia /numero capi medi prodotti/ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al numero di capi medi allevati	kg/capo-tonnellata di peso vivo dei capi medi	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Produzione di reflui specifica	Quantitativo di reflui prodotti in relazione ai capi medi allevati	m ³ /capo medio	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Quantitativo di mangime utilizzato per unità di prodotto	kg/capo	kg/numero capi medi prodotti ospitati/n. capi prodotti/ospitati (es. uova)	Annuale	Annuale	Controllo reporting

Specificato che nell’Allegato 1 del documento di AIA si è provveduto ad correggere i seguenti errori materiali di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2262 del 13/05/2019, nelle seguenti sezioni:

1. § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**: rettifica relativa alla planimetria 3C come segue:

Per la planimetria delle sorgenti di rumore (Allegato 3C) si fa riferimento alla Valutazione di impatto acustico (novembre 2018) presentata all’atto della domanda di riesame.

~~planimetria 3C—sostituita da Valutazione di impatto acustico del Novembre 2018 revisione n. 0;~~

2. § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT**: le tecniche **BAT 4a, BAT 5a e BAT 8d** vengono indicate come **Applicate** nella colonna riferita a **“Valutazione del Gestore in relazione all’applicazione”**;
3. § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA**: alla prescrizione n. 20 viene eliminata la numerazione delle tabelle in quanto refuso della Scheda E;
4. § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO**: viene eliminata la numerazione della prescrizione n. 40 riferita a **(piano di gestione acque meteoriche)**, mantenendo comunque il testo scritto, in quanto non si tratta di prescrizione, come segue:

~~40. Resta fermo che è sempre consentito il convogliamento delle acque meteoriche da pluviali e piazzali e non soggetti ad imbrattamenti e dilavamento sul suolo.~~

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2262 del 13/05/2019 ha approvato l'Allegato 1 “Le condizioni di AIA” a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Via Delle Ovie n. 5 in Comune di Modigliana, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato (REV. 1) al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo Allegato;

Conseguentemente si sostituisce integralmente l'Allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2262 del 13/05/2019 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché gli obblighi in essa contenuti e la scadenza di AIA), con l'allegato “Le condizioni dell'AIA” (REV. 1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa e di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpa Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al prot. n. PG/2021/201008 con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **accogliere** la modifica non sostanziale all'AIA in premessa descritta presentata in data 09/11/2021 (prot. n. PG/2021/172481 del 09/11/2021) dalla Società Agricola Piccolo Fondo a r.l. con sede legale in Via Fondo n. 16 in Comune di Concamarise (VR) ed installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Delle Ovie n. 5 in Comune di Modigliana;
- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2262 del 13/05/2019 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'Allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
 - A) **in relazione alla modifica non sostanziale relativa alla richiesta di proroga fino a settembre 2022 della bonifica delle coperture in cemento amianto:**
 - viene aggiornato il § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - B) **in relazione all'installazione di un sistema di disinfezione automezzi all'ingresso dell'allevamento da parte della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-265 del 20/01/2020 la cui modifica non sostanziale di AIA per mero errore non è stata inserita nell'Allegato 1:**
 - viene aggiornato il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificato il § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** inserendo le prescrizioni riferite alle acque di disinfezione degli automezzi (n. 40 e n. 40 bis) con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - C) **in riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. Precisioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)":**
 - viene sostituita al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** la prescrizione n. 21 (emissioni diffuse) con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - D) **in relazione all'integrazione dello strumento BAT-Tool:**
 - viene aggiornato il § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene inserito il § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;

- E) in riferimento alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2262 del 13/05/2019, si provvede all'aggiornamento/sostituzione/eliminazione delle stesse come segue che nel testo dell'Allegato al presente provvedimento assumono il colore rosso:
- viene modificata al § **D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA** la prescrizione n. 7, n. 8, n. 9 e n. 13 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - vengono eliminate al § **D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA** le prescrizioni n. 10, n. 11 e n. 12 in quanto obsolete con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** modificando la prescrizione n. 17, n. 24 e n. 27 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificata al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** la prescrizione n. 41 e n. 42 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** inserendo la prescrizione n. 42 bis con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificata al § **D2.7 EMISSIONI SONORE** la prescrizione n. 45 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificata al § **D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI** la prescrizione n. 46 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificato il § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificato il § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- F) in relazione alla correzione degli errori materiali di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2262 del 13/05/2019:
- viene modificato il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** in relazione alla corretta indicazione della planimetria 3C con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificato il § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** in relazione all'applicabilità delle tecniche **BAT 4a**, **BAT 5a** e **BAT 8d** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificato il § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** in relazione alla prescrizione n. 20 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificato il § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** in relazione all'eliminazione della numerazione della prescrizione n. 40 riferita a (**piano di gestione acque meteoriche**) con mantenimento del testo scritto, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- 3 di **specificare** che nell'esecuzione dei lavori di bonifica occorre dare priorità alle coperture maggiormente compromesse;
- 4 di **precisare** che le parti dell'**Allegato 1 Rev. 1** oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (**modifica gennaio 2022**) e scritte in colore rosso;

- 5 di **precisare** che nell'Allegato 1 al presente provvedimento vengono ricomprese le modifiche introdotte dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-265 del 20/01/2020 che vengono riportate in colore nero con la dicitura (modifica gennaio 2020);
- 6 di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2262 del 13/05/2019;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2262 del 13/05/2019 di rilascio dell'AIA a seguito di riesame;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 7 di **stabilire** che la modifica di AIA comunicata dalla Società Agricola Piccolo Fondo a r.l. ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 8 di **fare salvi**:
- 8.1 i diritti di terzi;
 - 8.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 9 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 10 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 11 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Piccolo Fondo a r.l.;
- 12 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpa, al Comune di Modigliana, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Società Agricola Piccolo Fondo a r.l..

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra
La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.